

Titolo X - EQUIDI

Art. 51 - Equidi

1. L'equide utilizzato per compagnia, lavoro o attività sportiva (non Destinato alla Produzione Alimentare) va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo, non potrà quindi essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.
2. La corretta alimentazione, fondamentale per mantenere l'equide nelle condizioni ottimali, deve essere di qualità adeguata e in quantità sufficiente. Gli equidi sono erbivori che vanno alimentati con moderate quantità di cibo somministrato più volte al giorno e riforniti in modo permanente di acqua. Nella razione alimentare vanno assicurate le giuste proporzioni di alimenti (erba, fieno, fieno insilato, mangimi) in base alle esigenze della specie, a quelle fisiologiche e all'attività svolta. Il foraggio e i mangimi devono essere conservati correttamente. È vietato somministrare agli equidi mangimi e foraggi ammuffiti.
3. Gli abbeveratoi e i contenitori di acqua devono essere puliti con regolarità.
4. Nel caso di equidi scuderizzati, l'erogatore automatico di acqua va previsto in ogni box.
5. Il proprietario/detentore è tenuto a verificare la salute e il benessere dell'equide, nonché lo stato di efficienza delle strutture e delle attrezzature. Inoltre deve assicurare adeguate cure agli animali malati e feriti, ricorrendo all'intervento del medico veterinario quando necessario. Il proprietario/detentore è responsabile dell'attuazione delle cure sanitarie e dei trattamenti prescritti.
6. Il proprietario/detentore deve provvedere ad assicurare la regolare igiene e pulizia degli spazi di dimora degli equidi.
7. Il proprietario/detentore deve provvedere ad assicurare un riparo idoneo, integro, pulito e proporzionato alle dimensioni dell'animale.

La tabella sottostante indica misure di superficie minime dei box.

		BOX	NOTE
EQUIDI		3 m. x 3 m.	Misure maggiori andrebbero adottate per cavalli di taglia grande.
	Fattrice + redo	3 m. x 4 m.	
PONY		2.80 m. x 2.80	Misure inferiori potranno essere adottate per pony di piccola taglia.

8. Il proprietario/detentore deve consentire all'equide un regolare esercizio fisico.
9. Il proprietario/detentore deve adottare le precauzioni necessarie per evitare la fuga.
10. Tutti i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione o che, direttamente o indirettamente, vengono a contatto con gli equidi devono essere tali da minimizzare i rischi fisici, chimici, biologici e tossicologici.
11. Gli spazi per la stabulazione degli equidi devono essere realizzate in materiali idonei tali da resistere e proteggere gli animali dagli eventi atmosferici. Le pareti devono avere caratteristiche di particolare resistenza agli urti e ai calci degli animali, soprattutto nella parte inferiore. Le pareti dovranno essere impermeabili, di facile pulizia e disinfettabili.
12. Tutte le pavimentazioni calpestabili destinate agli equidi devono essere non sdruciolevoli, con una pendenza moderata tale da consentire il drenaggio e una facile pulizia della superficie.
13. Le porte di accesso devono essere di altezza non inferiore a 3 metri e di larghezza non inferiore a 1,20 metri.

14. Il tetto deve garantire un'adeguata protezione e coibentazione ed essere posto ad un'altezza tale da permettere un'adeguata ventilazione e comunque non inferiore a 3 metri.
15. Le finestre devono garantire adeguata luminosità e circolazione di aria. Nel caso in cui le finestre siano accessibili agli equidi è necessario l'utilizzo di materiale infrangibile o griglie di protezione.
16. Va prevista una ventilazione naturale o se necessario forzata, in modo tale da non creare correnti d'aria dirette sugli equidi.
17. Nelle aree di scuderizzazione deve essere garantita una temperatura compresa tra 0 e 35° C. in situazioni meteorologiche particolari vanno assunte misure a tutela degli equidi.
18. Gli equidi non devono essere sottoposti a rumori eccessivi per un periodo di tempo prolungato.
19. Gli animali custoditi nei box e nelle scuderie non possono essere tenuti né costantemente al buio né costantemente esposti ad illuminazione artificiale. Al fine di consentire l'ispezione degli animali va prevista un'adeguata illuminazione fissa o mobile.
20. I corridoi che conducono ai box devono essere sufficientemente ampi da consentire un accesso comodo e sicuro.
21. La lettiera deve essere costituita da materiale idoneo, atossico, mantenuta pulita e in condizioni igieniche adeguate, asciutta e in quantità sufficiente tale da assicurare protezione contro lesioni e consentire all'equide di sdraiarsi comodamente.
22. Gli equidi detenuti all'aperto devono disporre di adeguata struttura che offra riparo dalle intemperie. Per il ricovero permanente all'aperto l'area a disposizione deve essere proporzionale al numero degli equidi ospitati e disporre di adeguate risorse alimentari naturali o approvvigionate.
23. Le aree devono essere dotate di zona d'ombra e di tettoia tamponata almeno sui tre lati esposti ai venti prevalenti.
24. Le recinzioni devono essere sufficientemente solide, di un'altezza adeguata ad impedire la fuga dell'animale, realizzate con materiali idonei e mantenute in modo tale da non provocare danni agli animali.
25. La pratica di legare l'equide in aree all'aperto, assicurandolo a un punto, in modo che sia confinato in un determinato spazio, può essere adottata solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste e sempre sotto la costante supervisione da parte del detentore.
26. È vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
27. Gli equidi tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata, o comunque, deve essere data loro la possibilità di compiere attività motoria libera all'aperto in un paddock di adeguate dimensioni ogni giorno almeno per 8 ore.
28. È fatto divieto di tenere in segregazione sociale gli equidi. Gli animali scuderizzati devono poter avere la possibilità di relazionarsi con i propri simili. A tal uopo, le finestre superiori dei box devono essere lasciate aperte, affinché gli animali possano vedersi e fare attività grooming.
29. Gli equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi, non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati, nonché le attrici in stato di gravidanza.
30. Gli equidi adibiti ad attività sportiva o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
31. Dal 1° giugno al 15 settembre è vietato far lavorare tutti gli equidi dalle ore 13.00 alle ore 16.00.
32. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi solo dopo aver verificato, attraverso personale appositamente delegato e presente sul posto prima dello svolgimento della gara, e che siano rispettate le ordinanze ministeriali n.7 07/2014, 07/2015 e s.m.ii:

- la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
- il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde, tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono;
- il Servizio Veterinario dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale verifichi lo stato di salute e l'identità degli animali, secondo le prescrizioni dell'Ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute, concernente la disciplina di manifestazioni pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.

33. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 300,00.